

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 maggio 2012.

Riconoscimento, al sig. Adriano Rocchetti, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia dell'attività di responsabile tecnico in imprese di installazione e manutenzione di impianti termici, idraulici, trasporto e utilizzo di gas e protezione antincendio.

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania";

Vista la legge 15 novembre 2000, n. 364, recante "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Confederazione Svizzera dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999", ed in particolare l'allegato III, sez. A;

Vista la domanda del sig. Adriano Rocchetti, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo triennale denominato "Certificat de capacité - Heizungsmonteur" (Attestato di Capacità di Montatore di riscaldamenti) conseguito nel 1992 e del titolo triennale denominato "Certificat de capacité - Sanitaerinstallateur" (Attestato di Capacità di Montatore di impianti sanitari) conseguito nel 1995, rilasciati entrambi dalla Commissione Cantonale della Formazione Professionale del Cantone di Friburgo (Svizzera), per l'assunzione in Italia della qualifica di "Responsabile Tecnico" in imprese che esercitano l'attività di installazione e manutenzione di impianti termici (limitatamente a riscaldamento e climatizzazione, condizionamento, evacuazione dei prodotti della combustione e condense, ventilazione ed aerazione locali), idraulici, trasporto e utilizzo di gas e protezione antincendio, di cui all'art. 1, comma 2, lettere c), d), e), g) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto che l'interessato ha documentato esperienza lavorativa svolta in Svizzera per un periodo di tre anni e tre mesi, in qualità di dipendente presso impresa, quale addetto al montaggio di sanitari ed impianti di riscaldamenti ed in Italia presso imprese abilitate per un periodo di cinque anni e otto mesi, con mansioni di idraulico V° livello ed operaio specializzato IV° livello, maturando esperienza lavorativa di circa nove anni;

Visto che la Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del 20 marzo 2012, su parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confartigianato, ha ritenuto i titoli di studio posseduti dall'interessato, unitamente all'esperienza lavorativa citata in premessa, idonei all'esercizio dell'attività di "Responsabile Tecnico" in imprese di installazione e manutenzione di impianti termici (con le limitazioni di cui in premessa), idraulici, trasporto e utilizzo di gas e protezione antincendio di cui all'art. 1, comma 2, lettere c), d), e), g) del decreto ministeriale 37/2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Adriano Rocchetti, cittadino italiano, nato a Kerzes (Svizzera) il 2 febbraio 1969, sono riconosciuti i titoli di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza lavorativa dimostrata, quali titoli validi per lo svolgimento in Italia dell'attività di installazione e manutenzione di impianti termici (con le limitazioni di cui in premessa), idraulici, trasporto e utilizzo di gas e protezione antincendio, di cui all'art. 1, comma 2, lettere c), d), e), g) del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 maggio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A06236

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE 2 giugno 2012.

Procedure per la valutazione della sicurezza e dell'agibilità sismica degli edifici ad uso produttivo in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012. (Ordinanza n. 0002).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;



Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti eventi sismici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Viste le Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012;

Considerato che tali fenomeni hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;

Considerato che i ripetuti eventi sismici, e in particolare il terremoto del 29 maggio 2012, hanno provocato un aggravamento delle situazioni di criticità causate dal precedente evento del 20 maggio 2012;

Considerato che, nell'ambito delle attività di assistenza alla popolazione riveste primaria rilevanza l'esigenza di provvedere tempestivamente alla verifica di agibilità degli edifici;

Considerata la fenomenologia sismica in atto;

Ritenuto necessario disporre misure utili al più rapido svolgimento delle verifiche necessarie anche con riferimento agli edifici ospitanti attività produttive, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza stabiliti nella normativa vigente, ma velocizzando i procedimenti amministrativi, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dai Soggetti Responsabili per le attività di assistenza alla popolazione nominati con le richiamate Ordinanze, dai centri di coordinamento istituiti a livello territoriale e dai Comuni interessati, che hanno congiuntamente rappresentato l'urgenza di consentire una pronta ripresa delle attività produttive in condizioni di sicurezza;

Acquisita l'intesa delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012 individuati nell'allegato 1 alla presente ordinanza, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, deve acquisire la certificazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate.


La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 2012

Il Capo del dipartimento: GABRIELLI



COD_REG	COD_PRO	COD_ISTAT	PRO_COM	NOME
3	20	3020023	20023	Felonica
3	20	3020027	20027	Gonzaga
3	20	3020029	20029	Magnacavallo
3	20	3020035	20035	Moglia
3	20	3020039	20039	Pegognaga
3	20	3020042	20042	Poggio Rusco
3	20	3020046	20046	Quingentole
3	20	3020047	20047	Quistello
3	20	3020055	20055	San Benedetto Po
3	20	3020056	20056	San Giacomo delle Segnate
3	20	3020058	20058	San Giovanni del Dosso
3	20	3020060	20060	Schivenoglia
3	20	3020061	20061	Sermide
3	20	3020067	20067	Villa Poma
5	29	5029021	29021	Ficarolo
5	29	5029022	29022	Fiesso Umbertiano
5	29	5029025	29025	Gaiba
5	29	5029033	29033	Occhiobello
5	29	5029045	29045	Stienta
8	35	8035009	35009	Campagnola Emilia
8	35	8035020	35020	Correggio
8	35	8035021	35021	Fabbrico
8	35	8035028	35028	Novellara
8	35	8035032	35032	Reggiolo
8	35	8035034	35034	Rio Saliceto
8	35	8035035	35035	Rolo
8	36	8036002	36002	Bomporto
8	36	8036004	36004	Camposanto
8	36	8036005	36005	Carpi
8	36	8036009	36009	Cavezzo
8	36	8036010	36010	Concordia sulla Secchia
8	36	8036012	36012	Finale Emilia
8	36	8036021	36021	Medolla
8	36	8036022	36022	Mirandola
8	36	8036028	36028	Novi di Modena
8	36	8036034	36034	Ravarino
8	36	8036037	36037	San Felice sul Panaro
8	36	8036038	36038	San Possidonio
8	36	8036039	36039	San Prospero
8	36	8036044	36044	Soliera
8	37	8037024	37024	Crevalcore
8	37	8037028	37028	Galliera
8	37	8037048	37048	Pieve di Cento
8	37	8037053	37053	San Giovanni in Persiceto
8	37	8037055	37055	San Pietro in Casale
8	38	8038003	38003	Bondeno
8	38	8038004	38004	Cento
8	38	8038008	38008	Ferrara
8	38	8038016	38016	Mirabello
8	38	8038018	38018	Poggio Renatico
8	38	8038021	38021	Sant'Agostino
8	38	8038022	38022	Vigarano Mainarda



ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE 2 giugno 2012.

Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012. (Ordinanza n. 0003).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa dei predetti eventi sismici, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con la quale è stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensità verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001;

Considerato che tali fenomeni hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, provocando la perdita di vite umane, ferimenti e lo sgombero di diversi immobili pubblici e privati e danneggiamenti a strutture ed infrastrutture;

Considerato che i ripetuti eventi sismici, e in particolare il terremoto del 29 maggio 2012, hanno provocato un aggravamento delle situazioni di criticità causate dal precedente evento del 20 maggio 2012;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere, senza soluzione di continuità, all'approntamento tempestivo di ogni azione urgente finalizzata al soccorso e all'assistenza alla popolazione, nonché all'adozione degli interventi provvi-

sionali strettamente necessari alle prime necessità, anche con riferimento all'evoluzione dei fenomeni ed all'aggravamento delle situazioni pregresse;

Rilevato, altresì, che permane la necessità di acquisire ogni bene mobile o immobile utile a fornire soccorso e assistenza alla popolazione;

Ritenuto di dover provvedere alla opportuna riarticolazione del modello organizzativo di gestione dell'emergenza al fine di ottimizzare la tempestiva ed efficace realizzazione in loco delle attività e degli interventi necessari, in relazione all'aggravamento della situazione in atto, anche tenendo conto della diversificazione degli effetti riscontrati sul territorio;

Acquisita l'intesa delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e ai fini del soccorso e dell'assistenza alla popolazione, nonché della realizzazione degli interventi provvisori strettamente connessi alle prime necessità, è istituita, in loco, la Direzione di Comando e Controllo (DI.COMA.C.), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.


2. Nell'ambito della DI.COMA.C. è costituito un Comitato composto dal Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della regione Emilia-Romagna, dal Direttore generale della Direzione generale di protezione civile, polizia locale e sicurezza della regione Lombardia e dal Dirigente Regionale dell'Unità di progetto protezione civile della regione Veneto, al fine assicurare la direzione unitaria degli interventi sui territori interessati dagli eventi calamitosi;

3. Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile è nominato il Coordinatore della DI.COMA.C. e sono disciplinate la composizione ed il funzionamento della stessa;

4. Per le finalità di cui al comma 1 la DI.COMA.C. relativamente al territorio della Regione Emilia-Romagna, opera, per il tramite delle strutture della regione, che costituiscono parte integrante della DI.COMA.C. stessa, nonché dei centri di coordinamento provinciali e dei sindaci interessati.

5. Per le finalità di cui al comma 1 la DI.COMA.C., relativamente al territorio della Regione Lombardia, opera per il tramite del Direttore Generale della Direzione Generale Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza della Regione Lombardia, che esercita le funzioni previste dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001.

6. Per le finalità di cui al comma 1 la DI.COMA.C., relativamente al territorio della Regione Veneto, opera per il tramite del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Protezione Civile della Regione Veneto, che viene nominato soggetto responsabile ai fini dell'attuazione degli in-



terventi di assistenza alla popolazione per la provincia di Rovigo. A tal fine il predetto Dirigente può operare anche per il tramite dei sindaci dei comuni interessati e delle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale.

7. L'attività di assistenza alla popolazione consiste nella fornitura di pasti e primi generi di conforto, nella sistemazione alloggiativa, nell'organizzazione di servizi di trasporto pubblico e privato, nelle misure provvisoriale strettamente necessarie per consentire la continuità dei servizi pubblici, nelle verifiche di agibilità degli edifici ordinari effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011 e di altre strutture, finalizzate al rientro tempestivo della popolazione nelle proprie abitazioni ed alla salvaguardia della pubblica incolumità, nonché interventi provvisoriali non strutturali su attività economiche i cui prodotti sono destinati alla tutela della salute pubblica.

8. Per garantire le attività di cui alla presente ordinanza i Soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, sulla base delle indicazioni impartite dalla DI.COMA.C., in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, sono autorizzati all'acquisizione dei beni e servizi necessari, all'occupazione e requisizione di beni mobili ed immobili, all'esecuzione dei lavori di allestimento delle aree destinate alla temporanea accoglienza, alla movimentazione di mezzi e materiali, alla stipula di apposite convenzioni per la sistemazione alloggiativa presso strutture pubbliche e private, anche di tipo alberghiero, alla stipula di contratti di locazione provvisori e all'erogazione di contributi per l'autonoma sistemazione.

9. I Soggetti di cui ai commi 4, 5 e 6, provvedono inoltre all'esecuzione degli interventi provvisoriali urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumità ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione.

Art. 2.

1. Le spese derivanti dalle attività di cui all'articolo 1, nonché dalle eventuali attività di concorso ai soccorsi di cui all'articolo 1, comma 4, poste in essere dalle componenti non statuali realizzate nelle prime 72 ore dall'evento calamitoso del 29 maggio 2012 sono poste a carico delle risorse di cui all'articolo 7 della presente ordinanza, e liquidate dai Dirigenti di cui all'articolo 1, comma 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, nonché dal dirigente di cui all'articolo 1, comma 6, previa rendicontazione al Dipartimento della protezione civile.

2. Successivamente al termine di cui al comma 1 saranno liquidate dai Dirigenti di cui al comma 1 le sole spese autorizzate dalla DI.COMA.C., sulla base di apposite richieste formulate dai centri di coordinamento provinciali per la regione Emilia-Romagna e dai dirigenti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6 per i rispettivi territori, corredate da adeguata motivazione e dall'indicazione della previsione di spesa massima.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica, dalla data di emanazione della presente ordinanza, anche relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001.

4. Per le attività di cui all'articolo 1 realizzate nelle prime 72 ore dall'evento calamitoso del 29 maggio 2012 dalle componenti statuali, gli oneri di natura straordinaria sono rimborsati dal Dipartimento della protezione civile, previa rendicontazione delle spese sostenute. Successivamente a detto termine il rimborso viene corrisposto solo per gli interventi richiesti dai Centri di coordinamento provinciali per la regione Emilia-Romagna e dai dirigenti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6 per i rispettivi territori, preventivamente autorizzati dalla DI.COMA.C.. Le richieste di cui al presente comma devono essere corredate da adeguata motivazione e dall'indicazione della previsione di spesa massima.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica, dalla data di emanazione della presente ordinanza, anche relativamente agli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001.


6. Per le acquisizioni straordinarie di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori disposti in via d'urgenza ai sensi della presente ordinanza e dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, le amministrazioni di cui all'articolo 1 provvedono ad inserire nei relativi atti negoziali apposite clausole volte all'accertamento della congruità della spesa, ove non preventivamente acquisita, anche ex post da parte dei propri uffici tecnici. In tale caso gli atti negoziali relativi dovranno contemplare la preventiva accettazione da parte dell'operatore economico della congruità ex post, che deve tenere conto della straordinaria circostanza di modo, tempo e luogo in cui la prestazione è stata eseguita.

7. Le amministrazioni di cui all'articolo 1 per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione dei lavori sono autorizzate a fare ricorso alle procedure di gara già espletate, anche oltre il limite di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, all'articolo 120 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ed agli articoli 161 e 311 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché alle relative norme regionali attuative e, se necessario, a fare ricorso ad operatori economici utilmente collocati in graduatoria, nel rispetto del criterio di economicità della spesa.

Art. 3.

1. Relativamente alla regione Veneto il Dirigente di cui all'articolo 1, comma 6, provvede ad assicurare le attività previste dall'articolo 3, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001.

2. Al fine di consentire il monitoraggio della spesa relativa all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001 la DI.COMA.C. stabilisce le modalità di acquisizione periodica del numero dei nuclei familiari beneficiari del contributo, del numero totale degli assistiti afferenti a tali nuclei e dell'importo complessivo della spesa relativamente alle regioni interessate.



Art. 4.

1. L'articolo 4 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001 trova applicazione anche per l'evento sismico del 29 maggio 2012.

2. Relativamente alla regione Veneto il dirigente di cui all'articolo 1, comma 6, provvede ad assicurare le attività previste dall'articolo 4, comma 3, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001.

3. Il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, in posizione di comando o, comunque, a disposizione della Struttura, può essere impiegato, in sede, ovvero nei territori interessati dall'emergenza, anche per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto. Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001.

4. In relazione alle eccezionali esigenze connesse al contesto emergenziale in atto, il personale titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa del Dipartimento della protezione civile può essere impiegato in attività di protezione civile in sede ovvero nei territori interessati dall'emergenza. Al predetto personale, in relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno, è riconosciuta per i giorni di effettivo impiego, fino alla cessazione dello stato di emergenza, un'indennità mensile pari al 20% del trattamento economico lordo commisurata ai giorni di effettivo impiego in loco.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono autorizzati ad utilizzare polizze assicurative già stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale impiegato nelle attività tecnico - scientifiche finalizzate alla gestione dell'emergenza, ivi compresi i liberi professionisti iscritti ai relativi albi e collegi professionali o associazioni di categoria. A questi ultimi è riconosciuto a cura dei dirigenti titolari delle contabilità speciali di cui all'articolo 7, il rimborso delle documentate spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio, in misura corrispondente a quanto previsto per il personale appartenente al livello D della Regione di impiego.

2. Il Dipartimento della protezione civile è altresì autorizzato allo svolgimento, anche attraverso i centri di competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 luglio 2011 n. 3593, di attività tecnico scientifiche di analisi delle fenomenologie in corso, finalizzate all'adozione di eventuali misure di salvaguardia della popolazione e degli operatori di protezione civile.

3. Dalla data di emanazione della presente ordinanza sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 5 dell'Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001. Sono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati ai sensi del medesimo articolo.

Art. 6.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 6, sono autorizzati ad avvalersi delle deroghe di cui all'art. 6, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001.

Art. 7.

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza ed all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, per fronteggiare l'emergenza, ivi compreso il rimborso degli oneri per l'impiego del volontariato di protezione civile attivato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, si provvede a valere sulle risorse individuate dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 22 maggio 2012, nel limite di euro 30.000.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza e nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, attuati dalle componenti non statuali è autorizzata l'apertura, ove non già disposta ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, di apposite contabilità speciali in favore dei Dirigenti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6.


3. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza e nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, attuati dalle componenti statuali il Dipartimento della protezione civile provvede al rimborso delle relative spese a valere sui fondi di cui al comma 1.

4. Il trasferimento delle risorse alle contabilità speciali di cui al comma 2 avviene sulla base delle rendicontazioni trasmesse dai Dirigenti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6 e dal Direttore dell'Agenzia regionale di protezione Emilia Romagna. Al fine di velocizzare l'attività di liquidazione della spesa, in fase di prima applicazione può essere trasferito sulle contabilità medesime un acconto in misura determinata dal Dipartimento della Protezione Civile, il cui utilizzo da parte dei Dirigenti delle strutture regionali di protezione civile titolari delle contabilità speciali è comunque subordinato all'approvazione delle rendicontazioni di spesa.

5. Dalla data di emanazione della presente ordinanza non trovano più applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001.

Art. 8.

1. A decorrere dalla data di emanazione della presente ordinanza i compiti e le attribuzioni assegnati al Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile dell'Emilia-Romagna, quale soggetto responsabile degli interventi dell'Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012, n. 0001, diversi da quelli di cui agli articoli 3, 4 e 5, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 maggio 2012,



n. 0001, sono posti in capo alla DI.COMA.C., in considerazione della gestione unitaria da parte del Dipartimento della protezione civile e della Regione Emilia-Romagna delle attività sul territorio medesima regione. Sono fatti salvi gli atti ed i provvedimenti adottati dal suddetto Direttore ai sensi della citata ordinanza e le disposizioni concernenti la contabilità speciale, che rimane in capo allo stesso Direttore.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 2012

Il Capo del dipartimento: GABRIELLI

12A06460

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 1° giugno 2012.

Rettifica al decreto n. 25933 del 19 luglio 2002, relativo a beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agazia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto n. 25933 emanato dal direttore dell'Agazia del demanio in data 19 luglio 2002 pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo;

Visti i decreti emanati dal direttore dell'Agazia del demanio, con cui sono state apportate rettifiche all'allegato A del decreto n. 25933 del 19 luglio 2002 e precisamente: il decreto n. 35366 del 30 novembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2006; il decreto n. 51439 del 21 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2008; il decreto n. 4069 del 29 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2009; il decreto n. 39369

del 15 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 dicembre 2011;

Visto il decreto n. 29063 del 19 luglio 2007 emanato dal direttore dell'Agazia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2007;

Viste le note prot. n. 2012/173INT/DAO-PP del 24 febbraio 2012, n. 2012/350INT/DAOPP-FP dell'8 maggio 2012 e n. 2012/3591NT/DAO-PP-FP del 9 maggio 2012, con le quali la Direzione area operativa dell'Agazia del demanio, a seguito di ulteriori accertamenti dalla stessa effettuati in ragione delle proprie competenze d'ufficio, ha chiesto di procedere alla rettifica dell'allegato A del decreto n. 25933 emanato dal direttore dell'Agazia del demanio in data 19 luglio 2002 pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, relativamente all'esatta identificazione catastale e alla corretta indicazione dell'indirizzo di alcuni immobili individuati nel medesimo decreto;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato A al decreto n. 25933 del 19 luglio 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Parma, alla piazza Matteotti, via I Maggio e via Don Minzoni, NCEU foglio 31, particella 150, sub 2 (proprietà ½), 8, 9, 23, 24, 28, 32, all'allegato A del decreto n. 25933 emanato dal direttore dell'Agazia del demanio in data 19 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, pag. 190, sono:

